



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI PERSONALE IN MISSIONE**

La presente polizza è stipulata tra

ARPAE EMILIA ROMAGNA
VIA Po, 5
40139 – BOLOGNA
C.F. 04290860370

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2016
Alle ore 24.00 del :	31.10.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31.10
--------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI	4
Art.1 - Definizioni	4
Art.2 – Veicoli assicurati	5
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	6
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede	6
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	6
Art.3 - Durata del contratto	6
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	7
Art.6 - Recesso a seguito di sinistro	8
Art.7 - Modifiche dell'assicurazione	8
Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	8
Art. 9 - Oneri fiscali	8
Art.10 - Foro competente	8
Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	9
Art.15 - Clausola Broker	9
Art.16 - Rinvio alle norme di legge	10
Art.17 – Estensioni territoriali	10
Art.18 – Legittimazione	10
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 20 – Recesso per mancato adeguamento CONSIP	11
Art. 21- Variazioni del rischio	11
Art. 22- Revisione del prezzo e recesso	12
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI	12
Art.1 – Oggetto dell'assicurazione	12
Art.2 – Prestazioni aggiuntive	12
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI	13
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI	14
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro	14
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno	14
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno	14
Art.4 – Determinazione/Valutazione del danno	14
Art.5 – Mandato dei periti	15
Art.7– Limite massimo dell'indennizzo	15
Art.8 – Riparazioni	15
Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo	16
Art.11 – Ritrovamento	16
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI	16
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio	16
Art.2 – Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	16
Garanzie della Sezione 3)	17

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno espressa in misura fissa che il contraente o l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte di danno espressa in misura percentuale che il contraente o l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale, somma assicurata per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose/beni/oggetti:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati
Accessorio :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Cristalli	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini o del cupolino.
Optional :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Audio-fono-visivi	La radio, il lettore di CD, il mangianastri, il registratore, il televisore, l'impianto HI-Fi, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo assicurato, forniti dalla casa costruttrice. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
Veicolo :	Mezzo di trasporto, comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optional e gli audio-fono-visivi stabilmente fissati, di proprietà od

	in uso, a titolo esemplificativo e non limitativo, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei Dipendenti e comunque delle persone autorizzate dal Contraente, anche se dei loro familiari e/o di terzi.
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote e/o altra rivista specializzata o da rivenditori autorizzati o in mancanza il valore del mercato
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, nonché il caso in cui il veicolo a seguito di furto o rapina non venga più ritrovato.
Danno parziale	Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del danno sia inferiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché privata, compresa la sosta e la fermata ed il ricovero dello stesso.
Rischio in itinere	I trasferimenti effettuati con il veicolo dall'Assicurato, tra la propria abitazione, anche se occasionale, ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all'andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata. La garanzia si intende operante, nei termini di cui sopra, durante il tragitto da e per qualsiasi luogo in cui l'Assicurato si debba recare e/o si sia recato in virtù del proprio stato di "reperibilità" professionale.

Art.2 – Veicoli assicurati

Veicoli di proprietà di e/o in uso a (anche se di familiari e/o di terzi) Direttore Generale, Dirigenti Dipendenti, nonché personale di altri Enti in comando presso la Contraente e comunque personale autorizzato dalla Contraente ed utilizzati in occasione di espletamento di missioni e/o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi sia in aree pubbliche che private. Si intendono compresi anche i trasferimenti da struttura a struttura della Contraente per ragioni di servizio.

Si intendono assicurati gli optional, gli accessori e gli audio-fono-visivi stabilmente installati nei veicoli. Sono esclusi i veicoli di proprietà del contraente o in uso esclusivo allo stesso a seguito di contratti di noleggio.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Nel caso di diminuzione del rischio, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del precitato articolo del Codice Civile

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti/beni oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art.3 - Durata dell'Assicurazione - recesso - rinnovo – proroga temporanea

Il contratto ha la durata annuale indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di affidare alla società servizi analoghi per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 4 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 4/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo rateo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento del premio.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art.4 - Pagamento del premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art.5 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal/i conteggio/i esposto/i in polizza nell'apposita Sezione ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Il Contraente è pertanto esonerato dall'obbligo di comunicare le variazioni intervenute nel corso di ogni annualità assicurativa, e pertanto ogni persona rientrante nella categoria assicurata per ogni singola partita deve ritenersi in garanzia a tutti gli effetti.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

In caso di regolazione attiva il Contraente dovrà versare il relativo premio di conguaglio nei termini di cui all'Art.4 che decorreranno dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte del Contraente dell'appendice di regolazione correttamente emessa dalla Società.

In caso di regolazione passiva la Compagnia dovrà rimborsare il relativo premio di conguaglio nei termini di cui all'Art.4 che decorreranno dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte del Contraente dell'appendice di regolazione correttamente emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione (pagamento o rifiuto di un indennizzo) dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o comunicazione PEC in firma digitale. Il

computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o comunicazione da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società e viceversa

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, per essere valide, per iscritto tramite fax, lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale od altro mezzo idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza. Le comunicazioni devono essere indirizzate dall'una all'altra parte e viceversa per il tramite del Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, con la sola eccezione della comunicazione di recesso che va indirizzata direttamente dall'una all'altra Parte e viceversa.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente oppure ove risiede l'assicurato.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, in formato elettronico editabile.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica;

- data di accadimento;
- data di denuncia;
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito);
- nominativo danneggiato;
- importo liquidato o posto a riserva;
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg dalla scadenza di ciascuna annualità, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere (entro 30gg. dalla richiesta) un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diversa da quella indicata;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza. I predetti dati dovranno essere forniti entro 30gg. dal giorno di richiesta.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Compagnia dovrà corrispondere al Contraente per ogni giorno solare di ritardo un importo pari allo 0,3 per mille del premio annuale lordo applicabile fino ad un massimo del 10% del premio triennale lordo.

Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidare la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal Broker, il quale tratterà con l'impresa Delegataria, quest'ultima provvederà ad informare le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6) alla presente Polizza.

Art.15 – Gestione della polizza

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 4% sul premio imponibile.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.17 – Estensioni territoriali

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea. L'assicurazione vale altresì per gli altri

Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

Art.18 – Legittimazione

La presente polizza viene stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.

Arpae assume, pertanto, la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli assicurati stessi anche se qui non formalmente dichiarato.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo. L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.21 – Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Eventuali variazioni di rischio se venute a conoscenza dell'assicurato ed intervenute dopo l'aggiudicazione del contratto dovranno essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Art. 22 - Revisione del prezzo e recesso

Qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità la Compagnia, sulla base del verificarsi delle ipotesi di modifiche di rischio previste al precedente articolo, può segnalare al Contraente e richiedere motivatamente ai sensi dell'Art. 106 del D.lgs. 50/2016 la revisione del premio e delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati, ove richiamati. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di mancato accordo l'assicuratore può recedere dal contratto dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla data di ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto, a semplice richiesta di quest'ultimo la Compagnia si impegna alla proroga dell'assicurazione per ulteriori 30gg. a condizioni normo-economiche invariate ed il Contraente provvede a pagare il premio nei termini di mora contrattualmente previsti. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui al precedente Art. 13, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni del presente contratto, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti occorsi ai veicoli indicati alla Sezione 1, Art. 2), compresi optional, accessori, audio-fono-visivi, utilizzati in occasione di espletamento di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, fermata, sosta e/o ricovero degli stessi sia su area pubblica che privata, nonché per i trasferimenti da struttura a struttura della Contraente, in conseguenza di e/o per le perdite di e/o i danni di:

- a) incendio, scoppio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti/beni non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso.
- c) kasko totale, ovvero ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali e/o cose, urto con ostacoli di qualsiasi genere, causa fortuita e violenta, verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio,

vandalismo.

f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti, caduta di sassi o di alberi, caduta di neve, grandine, vento, bora e simili fenomeni atmosferici o naturali, nonché di danni che le cose trasportate da detti fenomeni possono cagionare alle cose assicurate.

g) danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, il crollo di edifici e manufatti in genere, di ponti, sprofondamento di strade, possono cagionare ai veicoli assicurati;

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6).

Art.2 – Prestazioni aggiuntive

Si intendono prestate altresì le seguenti garanzie, e pertanto la Società si obbliga ad indennizzarle fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo ed importi - per singolo veicolo e sinistro - indicati nella successiva Sezione 6):

- a) le spese sostenute per sostituire o riparare i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi;
- b) i danni materiali e diretti subiti dalle cose trasportate sui veicoli;
- c) in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia i costi relativi al rimorchio e/o traino. Sono incluse nell'importo indicato le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato o rimorchiato.
- d) in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina), i costi relativi al noleggio di un veicolo sostitutivo per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 7 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione;
- e) i danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione;
- f) il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale riparazione, sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura;
- g) il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di air bags, pretensionatori di cinture di sicurezza, dovute a cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art.1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni:

1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. causati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. causati da dolo dell'Assicurato e quando il Conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D.lgs. n.285 del 1992 e smi ;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Settore del Contraente a cui compete la gestione del contratto, entro 30 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza in forma scritta del sinistro da parte del danneggiato, deve darne avviso scritto al Broker incaricato o alla Compagnia, mediante una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato e del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo assicurato, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo assicurato rilasciata dal PRA.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione da cui risultino i dati relativi alla missione e da cui si desuma l'autorizzazione alla stessa.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa Quattroruote o altre pubblicazioni di riferimento, in vigore al momento del sinistro o, in mancanza, dal valore commerciale.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional, gli accessori e gli audio-fono-visivi che risultino stabilmente installati sui veicoli assicurati.

Art.4 – Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: in caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro. L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà, limitatamente ai primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della somma assicurata ed indicata alla Sezione 6). Decorso i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, la liquidazione avverrà con l'applicazione di un degrado d'uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (con esclusione del primo anno) dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% su pezzi di ricambio meccanici, ma senza degrado d'uso sulle restanti parti (con il limite di indennizzo pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro).

Danno Totale: in caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alla Sezione 6) fino alla concorrenza della somma assicurata ed indicata alla Sezione 6).

Nel caso in cui le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e l'Assicurato proceda alla demolizione del relitto, il danno parziale verrà parificato al danno totale.

Ferma la somma assicurata richiamata in precedenza, in caso di perdita totale del veicolo assicurato la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote e/o altra rivista specializzata, se il sinistro è avvenuto successivamente ai primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.

Art.5 – Mandato dei periti

La determinazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuno. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati dell'ammontare del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art.6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli, oltre all'obbligo di registrazione delle missioni in apposita documentazione o registri; in caso di sinistro il Contraente è tenuto ad attestare che al momento del sinistro l'uso del veicolo da parte dell'Assicurato era effettuato per motivi di servizio, missione, trasferta ed a fornire l'identificazione anagrafica dei beneficiari di tale garanzia.

Art.7– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 5 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale del P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 del C.C., e salvo il caso di dolo, nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

Art.11 – Ritrovamento

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo assicurato (ed accessori), avendo facoltà di rientrare nel possesso di quanto recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

SEZIONE 6- SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, per una somma assicurata ed un premio annuo anticipato pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Somma assicurata a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro	€	30.000,00
Percorrenza kilomtrica prevista all'anno	Km	45.000
Tasso lordo pro-mille €/km	€/km	
Tasso lordo pro-mille €/km sull'eccedenza dei km preventivati	€/km	
Premio annuo lordo	€	

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	€	

Art.2 – Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati per singolo veicolo e sinistro i relativi sotto limiti d'indennizzo. Le garanzie vengono prestate con l'applicazione della franchigia e/o scoperto per sinistro indicati in tabella.

Garanzie della Sezione 3)	Limiti di indennizzo Euro	Scoperti e/o Franchigie Per sinistro
Art. 1: lettera a) incendio/fulmine, ecc. lettera b) furto lettera c) ribaltamento/uscita di strada/collisione/urto, ecc. lettera d) traino/manovra a spinta o a mano, ecc. lettera e) eventi sociopolitici e atti vandalici, ecc. lettera f) eventi atmosferici, ecc. lettera g) caduta aeromobili ecc.	Somma assicurata	franchigia € 250,00 per sinistro
Art. 2 – Cristalli	1.000,00	Nessuno
Art. 2 – Cose Trasportate	1.000,00	Nessuno
Art. 2 – Soccorso Stradale	1.000,00	Nessuno
Art. 2 – Veicolo Sostitutivo	750,00	Nessuno
Art. 2 – Soccorso vittime della strada	500,00	Nessuno
Art. 2 – Perdita delle chiavi	300,00	Nessuno
Art. 2 – Ripristino airbag/pretensori	1.000,00	Nessuno

Nessun altro limite, sotto limite, oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Gestione degli scoperti e franchigie

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà alla sua gestione ed a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno ed a richiedere al Contraente in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) ad ogni annualità assicurativa, gli importi delle franchigie previste dal contratto. Il Contraente effettuerà il pagamento, nei termini previsti dall'art.4 – Pagamento del Premio, direttamente alla Compagnia.

Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore all'importo di franchigia, ove contrattualmente prevista, nel quel caso la Compagnia richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.